

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NASO

Nella seduta del 16/06/2025

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione della decisione n. 0002884/25 del 17/03/2025 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- il Collegio ha ritenuto l'istanza di correzione ammissibile e meritevole di accoglimento, disponendo il deposito della decisione con motivazione e dispositivo emendati come segue:

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 24/07/2024, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies TUB.

Nello specifico, parte ricorrente esprimeva di aver sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile in data 15/10/2019 e di averlo estinto anticipatamente in data 29/02/2024.

Parte ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.959,10, a titolo di spese di istruttoria e di costi di intermediazione non maturati, nonché l'eventuale restituzione di quote insolute e il rimborso delle spese legali sostenute per complessivi euro 200,00.

L'Intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, riteneva di aver agito correttamente al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, deducendo che i costi di istruttoria e quelli per l'intermediario del credito restano in tale fase a carico del cliente, in quanto riferibili ad attività e servizio che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito.

Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso.

Con decisione n. 2884 del 17/03/2025 il Collegio accoglieva il ricorso, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo pari ad euro 350,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

In data 03/04/2025 l'Intermediario resistente presentava un'istanza di correzione della suddetta decisione, rilevando che le rate residue al momento della estinzione anticipata erano 70, in luogo di quelle indicate nel conteggio estintivo, pari a 78.

L'Intermediario rappresentava che l'estinzione anticipata era avvenuta nel febbraio 2024, in corrispondenza della rata n. 50/120 e non già della rata n. 42/120.

Per tali motivi, formulava specifica istanza di correzione al fine di ottenere la rettifica dell'errore di calcolo delle somme da riconoscere in favore del ricorrente, elaborate sulla base di 78 rate residue, in luogo delle effettive 70.

DIRITTO

1. In accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale, il Collegio ritiene doversi procedere alla riformulazione del quantum debeatur, sulla base del minor numero di rate residue di 70, in luogo di quelle di 78 indicate nella decisione oggetto di correzione.

Per tali motivi, in accoglimento dell'istanza di correzione, il Collegio dispone che la somma che l'Intermediario dovrà corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito, in sostituzione di quanto elaborato nella tabella prodotta con decisione n. 2884/2025:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	3,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,67%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 233,33	€ 142,68	☒	€ 142,68
☐	oneri di distribuzione (up front)	€ 1,00	€ 0,58	€ 0,36	☐	€ 0,36
☐	commissione di gestione (recurring)	€ 2.613,00	€ 1.524,25	€ 932,07	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒	€ 0,00
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 143,04
interessi legali	si

2. La somma dovuta ammonta ad euro 143,04; si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Tanto premesso il Collegio, rilevato un errore materiale nella determinazione dell'importo, in accoglimento dell'istanza di correzione determina di sostituire il dispositivo della decisione nei termini seguenti:

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 143,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 21/02/2025

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 24/07/2024, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies TUB.

Nello specifico, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile in data 15/10/2019 e di averlo estinto anticipatamente il 29/02/2024, in corrispondenza della rata n. 42/120.

Parte ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo di euro 1.959,10 a titolo di spese di istruttoria e di costi di intermediazione non maturati, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Il ricorrente chiedeva altresì l'eventuale restituzione di quote insolute e dell'importo di euro 200,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario resistente produceva le proprie controdeduzioni, eccependo di aver agito correttamente al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento e di aver corrisposto a parte ricorrente il rimborso di tutte le voci indicate nel conteggio estintivo.

DIRITTO

1. Alla fattispecie oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125 - *sexies* T.U.B. nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (Credito ai consumatori) del titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) T.U.B., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con l. 23 luglio 2021, n. 106.

2. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso *Lexitor*, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* T.U.B. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

4. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

5. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

6. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 15/10/2019, dunque anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019.

7. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha

pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *upfront*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.U.B.

13. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

14. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

15. Per quanto concerne il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

16. Sempre dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

17. Sulla base di tali premesse, sulla base del citato art. 27, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi adottato a seguito della parziale incostituzionalità dell'originario testo dell'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

1. Per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia previsto un criterio contrattualmente diverso);

2. Per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. Curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e costi *up-front*, si richiama la decisione n. 20416/2020 nella quale il Collegio di Roma, nell'ambito della medesima fattispecie contrattuale, ha ritenuto *up front* le spese di istruttoria, mentre ha ritenuto *recurring* la commissione di gestione.

18. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della distinzione tra costi *recurring* e *up front*, la somma che l'Intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 42	
rate residue 78	
TAN ▶ 3,10%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	65,00%
- in proporzione alla quota interessi	43,93%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 260,00 ○	€ 175,73 ⊗	○	€ 175,73
○	oneri di distribuzione (up front)	€ 1,00	€ 0,65 ○	€ 0,44 ⊗	○	€ 0,44
○	commissione di gestione (recurring)	€ 2.613,00	€ 1.698,45 ⊗	€ 1.147,95 ○	○	€ 174,20
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ⊗	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊗	€ 0,00
⊗			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 350,37
interessi legali	si ▼

La somma dovuta ammonta quindi a euro 350,37. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [euro 1.959,10], il quale ha applicato il criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo della domanda e non ha neanche detratto dalla somma risultante l'importo di euro 1.524,25, oggetto di rimborso come risulta dal conteggio estintivo.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 350,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA